

**Art. 12 (P.O.C.) Attuazione del POC**

1) Il piano si attua nel pieno rispetto delle previsioni strutturali e normative del PSC e sulla base delle specificazioni cartografiche e normative del POC e del RUE

2) Gli strumenti di attuazione del P.O.C., ovvero i piani urbanistici attuativi preventivi

(P.U.A.), come specificato all'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC, possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:

a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione, di cui agli artt. 13 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;

b) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167;

c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;

d) i piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457;

e) i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179;

f) i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493.

**È facoltà dell'Amministrazione comunale consentire la realizzazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) per stralci funzionali, secondo le modalità descritte nello schema di convenzione – tipo allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio. Tale facoltà è comunque subordinata all'approvazione di un PUA unitario e delle positive verifiche dei procedimenti in materia ambientale, paesaggistica e territoriale.**

Il Responsabile del Servizio Urbanistica

Arch. Andrea Faccio